



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 20 FEBBRAIO 2017

N° 5 del 20/02/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì venti del mese di Febbraio alle ore 21:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>DESIATI GILBERTO</u>	X	
2	<u>NARDIN ANDREA</u>	X	
3	<u>FUSO FABIO</u>	X	
4	<u>RIZZATO MICHELE</u>		X
5	<u>MOSCA MARTINA</u>	X	
6	<u>CAVALLARO ROSSANO</u>	X	
7	<u>SILVESTRINI STEFANO</u>	X	
8	<u>GARBO ALBERTO</u>	X	
9	<u>GARDINALE LAURO</u>	X	
10	<u>VISENTIN CINZIA</u>	X	
11	<u>PIROLI MICHELE</u>	X	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Zappaterra Dott.ssa Natalia**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FUSO FABIO, MOSCA MARTINA, VISENTIN CINZIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ed è facoltà del Comune determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;;

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria (art. 10) è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che l'utilizzano come abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

- **Le assimilazioni all'abitazione principale disposte direttamente dal legislatore** (art. 13

del D.L. 201/2011) e vigenti già dal 2015 sono le seguenti:

- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008;
- abitazione assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un'unica abitazione, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia (militari o civili), nonché del personale dei vigili del fuoco, e dal personale della carriera prefettizia — in questo caso non sono nemmeno richieste la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- a partire dal 2015, una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza — la casa non deve essere locata e si sottolinea come il trattamento pensionistico debba essere erogato dallo Stato straniero, non dall'Italia.

Si sottolinea come, a mente del comma 10 dell'art. 13, del decreto-legge n. 201/2011, gli alloggi assegnati dallo IACP non sono equiparati all'abitazione principale; tali alloggi beneficiano esclusivamente della detrazione stabilita dal Comune per le abitazioni principali.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la Legge di Bilancio 11/12/2016 n.232 comma 454 e dato atto che con la stessa legge di bilancio è stabilita l'estensione anche al 2017 del blocco delle aliquote fissato per l'anno 2016;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Vista la Legge di Bilancio 11/12/2016 n.232 comma 454: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017” successivamente spostata al 31/03/2017 con il Decreto Milleproroghe;

SENTITA la proposta della Giunta di confermare le aliquote IMU stabilite per l'anno 2016 con delibera di C.C. n. 16 del 29/04/2016:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri immobili, aree fabbricabili e terreni	9,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,60 per mille di cui 7,60 per mille da versare allo Stato e 2 per mille al Comune

CONSIDERATO che a partire dal 1 gennaio 2014, i fabbricati rurali strumentali sono **esclusi** dalla tassazione IMU, ne consegue, stante l'esclusione oggettiva dall'imposta, la non debenza della quota d'imposta riservata allo stato per i fabbricati rurali in cat.D e conseguentemente della quota riservata al Comune.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal responsabile dell'area finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

UDITA l'illustrazione da parte del Sindaco;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti 3 (Gardinale, Visentin, Piroli) su n.10 consiglieri presenti e 7 votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella, e già stabilite per l'anno 2016:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri immobili, aree fabbricabili e terreni	9,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,60 per mille di cui 7,60 per mille da versare allo Stato e 2 per mille al Comune

2. di stabilire, per l'annualità 2017, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/2 A/9 e le relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (Istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77);

3. di stabilire che ai fini IMU i valori delle aree edificabili sono quelli determinati con deliberazione di Giunta n. 4 in data 20/01/2017, con la quale si confermano gli stessi valori del 2016;

4. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2017 e al rispetto del patto di stabilità, per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo della competenza mista, come rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/2/2015, al netto del fondo crediti per dubbia esigibilità, comma1, art. 1 del D.L. 78/19.6.2015 per ciascuno degli anni 2015, e dal 2016 al 2018;

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 6/3/2014, n.16 in fase di conversione;

6. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC – capitolo 2 – regolamento componente IMU - approvato con delibera consiliare n.20 del 05/08/2014;

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

8. di dichiarare, con separata unanime votazione dei n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Art.49 D.Lgs. n. 267/18.08.2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Zappaterra dr.ssa Natalia

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gilberto Dott. Desiati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra Dott.ssa Natalia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione (Reg. n. ____)

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 25/02/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ornella Baron

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio Online dal _____ al _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2017

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito
Lì, 07/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra Dott.ssa Natalia
